

Messaggio 3133

Concernente la modificazione della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 (compensi ai Giudici di pace e loro supplenti)

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio si intendono proporre alcune modifiche della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973, segnatamente per quanto concerne i compensi ai Giudici di pace e ai loro supplenti.

1. PREMESSA

La più recente revisione della legge sugli onorari dei magistrati riguardanti i compensi ai Giudici di pace e ai supplenti Giudici di pace è entrata in vigore il 1. gennaio 1975. In quell'occasione gli onorari vennero aggiornati con l'aggiunta di un importo corrispondente al rincaro (40 %) intervenuto dal 1. gennaio 1970, data dell'entrata in vigore delle precedenti disposizioni. Con la stessa modifica veniva inserito nel testo di legge l'art. 4 bis con il quale ai Giudici di pace e ai loro supplenti veniva accordato ogni anno un'indennità di rincaro da calcolare secondo i criteri valevoli per gli impiegati dello Stato e da versare alla fine dell'anno

Il 25 febbraio 1985 codesto Gran Consiglio approvava l'aumento delle competenze per valore del Giudice di pace da fr. 500.-- a fr. 1'000.-- e istituiva il principio secondo il quale il supplente del Giudice di pace può intervenire anche quando il funzionamento della Giudicatura lo esiga. Le modificazioni intervenute, entrate in vigore il 1. settembre 1985, hanno comprensibilmente richiesto maggiore impegno e competenza ai Giudici di pace e ai supplenti dei Giudici di pace nell'adempimento dei compiti loro affidati dalla legge. Come si vedrà in appresso, i nuovi disposti, hanno originato un sensibile aumento della mole di lavoro presso le Giudicature di pace e in taluni casi si è reso necessario l'intervento del supplente del Giudice di pace. Per queste ragioni, in accoglimento dell'istanza formulata dall'Associazione dei Giudici di Pace, si ritiene opportuno procedere ad un adeguamento del compenso annuo e inoltre, come auspicato dalla stessa Associazione, si coglie l'occasione per istituire il principio dell'assegnazione di una gratificazione per anzianità di servizio, così come previsto per i magistrati di carriera e per i dipendenti dello stato.

Preliminarmente v'è da osservare come, nell'ambito dell'esame delle suddette modifiche, si sia effettuata una verifica dell'attuale criterio di retribuzione dei Giudici di pace e dei loro supplenti, fondato sulla concessione di un'indennità annua fissa, calcolata in base al numero degli abitanti del Circolo (art. 4 della legge sugli onorari dei magistrati) e sul principio secondo il quale le sportule spettano al Giudice di pace (art. 3 cpv. 4 della legge sulla tariffa giudiziaria). Come auspicato dalla Commissione della gestione del Gran Consiglio nel rapporto 23 gennaio 1975, si è pertanto valutata l'opportunità di ancorare nella legge il diritto dello Stato di incassare direttamente le sportule allestendo di conseguenza una nuova base di calcolo per l'attribuzione delle indennità ai Giudici di pace. La proposta offre a prima vista il vantaggio di generalizzare a livello statale il sistema dell'incasso delle spese e delle tasse di giustizia. V'è però da rilevare innanzitutto come la mole di lavoro incombente sulle Giudicature di pace varia sensibilmente da Circolo a Circolo, ciò che permette di intravedere nelle disposizioni vigenti - questo è pure l'avviso dell'Associazione dei Giudici di pace - l'adeguato e necessario correttivo in relazione all'effettivo lavoro svolto in ogni Giudicatura di pace. V'è poi chi considera il sistema attualmente in vigore assai valido segnatamente per quanto concerne l'incasso delle sportule stesse e il relativo controllo. Non appare infatti opportuno generalizzare l'incasso delle tasse di giustizia a livello statale e, di conseguenza, istituire un sistema particolare di controllo per le Giudicature di pace se si considera che l'ammontare

complessivo annuale delle sportule incassate negli ultimi anni è stato mediamente di fr. 130'000.--.

Tenuto conto di queste considerazioni e sentiti i pareri dei Dipartimenti di giustizia, delle finanze e del controllo, lo scrivente Consiglio ritiene di poter confermare nella loro impostazione di principio le disposizioni in vigore.

2. ADEGUAMENTO DEI COMPENSI ANNUI

a) Situazione attuale

Come evidenziato in precedenza, a far tempo dal 1. gennaio 1975 le indennità dei Giudici di pace e dei loro supplenti vengono calcolate nel senso che all' onorario base di cui all' art. 4 della legge sugli onorari dei magistrati, viene aggiunta annualmente l' indennità di rincaro, cosicché, al 1. gennaio 1986, il compenso complessivo risulta essere superiore del 40,75 % per rispetto all' ammontare base, il tutto e meglio come risulta dai seguenti dati:

Compenso ai Giudici di pace		01.01.1975	01.01.1986
fino a 5000	abitanti	fr. 4'000.--	fr. 5'630.--
5001 - 10000	abitanti	fr. 5'000.--	fr. 7'037.50
10001 - 15000	abitanti	fr. 7'000.--	fr. 9'852.50
15001 - 20000	abitanti	fr. 10'000.--	fr. 14'075.--
oltre 20000	abitanti	fr. 12'500.--	fr. 17'593.80
Compenso ai supplenti dei Giudici di pace			
fino a 10000	abitanti	fr. 500.--	fr. 703.75
10001 - 20000	abitanti	fr. 1'000.--	fr. 1'407.50
oltre 20000	abitanti	fr. 1'500.--	fr. 2'111.25

Quanto all' attività svolta dai Giudici, ossia quanto alla quantità di lavoro da essi prestato va tenuto presente quanto segue, alla luce della statistica che facciamo seguire.

Se si considerano complessivamente gli ultimi 10 anni, si constata, per quanto concerne le cause civili e quelle in materia di esecuzione e fallimenti, una situazione pressoché stazionaria, anche se l' andamento generale non appare sempre regolare.

Dopo l' entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui si è detto in ingresso, il primo anno di attività (1. settembre 1985 - 31 agosto 1986) indica chiaramente un aumento del numero degli incarti e della mole di lavoro per rispetto agli anni precedenti. Come si può desumere dal menzionato prospetto tabellare, sia le cause ordinarie civili, sia le vertenze in materia di esecuzione e fallimenti, registrano un aumento del 37 - 38 % per rispetto alla media riscontrata negli anni 1975 - 1985. Dal 1. settembre 1985 al 31 agosto 1986 le cause ordinarie civili aventi un valore superiore a fr. 500.-- rappresentano il 47 % del totale mentre per le vertenze a procedura sommaria tale rapporto corrisponde al 31 %.

Evoluzione numero principali cause nella Giudicatura di pace dal 1975 al 31 agosto 1986:

	Cause civili (procedure ordinarie)
1975	1293
1976	1256
1977	1256
1978	1462
1979	1205
1980	1067

1981	1180	
1982	1193	
1983	1236	
1984	1092	
1985	1253	
dal 1.9.1985 al 31.8.1986	1686	(= 100 %)
di cui:		
- inferiori a fr. 500.--	899	(= 53 %)
- superiori a fr. 500.--	787	(= 47 %)
Media 1975/1985	1226	
Aumento 1.9.1985/31.8.1986 per rispetto alla media 1975/1985	+ 460	(= + 37 %)

	Cause in materia di esecuzione e fallimenti (procedure sommarie)	
1975	2688	
1976	3119	
1977	4305	
1978	3470	
1979	3597	
1980	3805	
1981	3604	
1982	3377	
1983	3328	
1984	4449	
1985	3905	
dal 1.9.1985 al 31.8.1986	5010	(= 100 %)
di cui:		
- inferiori a fr. 500.--	3454	(= 69 %)
- superiori a fr. 500.--	1556	(= 31 %)
Media 1975/1985	3604	
Aumento 1.9.1985/31.8.1986 per rispetto alla media 1975/1985	+ 1406	(= + 39 %)

b) Proposte

Tenuto conto di queste risultanze, appare opportuno aggiornare da un lato il valore base dell' onorario dei Giudici di pace e dei supplenti a seguito dell' intervenuto rincaro e, quindi, dall' altro, aumentare detto onorario nella misura di un terzo per compensare le maggiori competenze loro assegnate. L' aumento viene proposto anche per i supplenti dei Giudici di pace i quali, a contare dal 1. settembre 1985, oltre a sostituire il Giudice di pace titolare in caso di ricusa, malattia, assenza o altro grave impedimento, devono intervenire anche quando lo esige il funzionamento della Giudicatura.

Con le prospettate modifiche, il nuovo compenso annuale dei Giudici di pace e dei supplenti dei Giudici di pace risulta essere il seguente:

Compenso ai Giudici di pace

fino a 5000	abitanti	fr. 7'500.--
5001 - 10000	abitanti	fr. 9'500.--
10001 - 15000	abitanti	fr. 13'000.--
15001 - 20000	abitanti	fr. 18'500.--
oltre 20000	abitanti	fr. 23'500.--
Compenso ai supplenti dei Giudici di pace		
fino a 10000	abitanti	fr. 1'000.--
10001 - 20000	abitanti	fr. 1'900.--
oltre 20000	abitanti	fr. 2'800.--

Come si vede, il compenso annuo del Supplente del Giudice di pace varia fra il 10 % e il 15 % dell' onorario spettante al rispettivo Giudice di pace e non è a tutt' oggi data la possibilità di poter far capo ad un' indennità supplementare nel caso in cui si dovesse richiedere un suo intervento prolungato, così come prevede l' art. 4 cpv. 1 della legge organica giudiziaria civile e penale. E' vero che le sportule che vengono incassate potrebbero costituire un elemento d' indennizzo parziale per tale prolungata attività; è altrettanto vero però che tale compenso complessivo risulta essere del tutto insufficiente se si fa riferimento all' onorario del Giudice di pace titolare e se si considera che l' attività del supplente potrebbe essere costante, come è il caso attualmente per la Giudicatura di pace del Circolo di Lugano

Considerato che molti sono i fattori che potrebbero entrare in considerazione per il calcolo della prospettata indennità supplementare (mole di lavoro, durata dell' attività, disponibilità di un segretario ai sensi dell' art. 2 cpv. 2 LOG, ecc.) si propone di assegnare al Consiglio di Stato la competenza di stabilirne i criteri e l' ammontare in base alla seguente disposizione: Il Consiglio di Stato può concedere indennità straordinarie ai supplenti dei Giudici di pace se giustificate dall' entità e dalla durata dell' attività svolta.

3. GRATIFICAZIONE

In accoglimento di una richiesta dell' Associazione dei Giudici di pace tendente al riconoscimento di una gratificazione per anzianità di servizio, giustificata per altro dalla durata dell' attività svolta dagli interessati al servizio della Giustizia e da ragioni di parità di trattamento con i magistrati di carriera e con i funzionari dello Stato, il Consiglio di Stato propone l' istituzione del principio della concessione di una gratificazione di un importo pari ad un decimo dell' onorario annuo a partire dal quindicesimo anno di età ed in seguito ogni cinque anni. A proposito della decorrenza di detto diritto si rileva come la durata in carica dei Giudici di pace è mediamente inferiore a quella dei funzionari dello Stato.

4. ENTRATA IN VIGORE E CONSEGUENZE FINANZIARIE

Le nuove disposizioni dovrebbero poter entrare in vigore con effetto dal 1. gennaio 1987; l' aumento del compenso ai Giudici di pace e ai supplenti dei Giudici di pace comporterà una maggiore uscita annuale complessiva di ca. fr. 110'000.--. Per quanto concerne la gratificazione è da prevedere una spesa di ca. fr. 4'000.-- per il 1987, fr. 17'000.-- per il 1988, fr. 2'000.-- per il 1989 e fr. 1'500.-- per il 1990.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, R. Respini

Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di
LEGGE

sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 (compensi ai Giudici di pace e loro supplenti);
modificazione

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 20 gennaio 1987 n. 3133 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

La legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 è modificata come segue:

Art. 4

Compenso ai Giudici di pace

I Giudici di pace ricevono le seguenti indennità annue, in base al numero degli abitanti del proprio circolo, secondo i risultati dell' ultimo censimento federale della popolazione:

fino a 5000	abitanti	fr. 7'500.--
5001 - 10000	abitanti	fr. 9'500.--
10001 - 15000	abitanti	fr. 13'000.--
15001 - 20000	abitanti	fr. 18'500.--
oltre 20000	abitanti	fr. 23'500.--

I supplenti dei Giudici di pace nei circoli con una popolazione inferiore ai 10000 abitanti ricevono un' indennità annua di fr. 1'000.--; in quelli da 10000 a 20000 abitanti fr. 1'900.--; in quelli con oltre 20000 fr 2'800.--.

Il Consiglio di Stato può concedere indennità straordinarie ai supplenti dei Giudici di pace se giustificate dall' entità e dalla durata dell' attività svolta.

Art. 4 ter (nuovo)

Gratificazioni per anzianità di carica

A partire dal quindicesimo anno di attività e, successivamente, ogni cinque anni, ai Giudici di pace e ai supplenti dei Giudici di pace può essere accordata una gratificazione pari a un decimo dell' indennità annua.

Articolo 2

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, entra in vigore il 1. gennaio 1987 e non ha effetto retroattivo.

